

**ATTO N. DD 3795**

**DEL 28/09/2020**

**Rep. di struttura DD-UA4 N. 490**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'  
DIREZIONE VIABILITA' 2**

**OGGETTO:** S.P. n. 029 “del Colle di Cadibona” dal km 33+380 al km 33+500 e dal km 34+635 al km 34+775.  
Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di obblighi e limitazioni al transito per delimitazione di area di cantiere.

Premesso che:

- La società 2I Rete Gas s.p.a., ha eseguito i lavori di posa condotta rete gas e attraversamenti dal km 33+380 al km 33+500 e posa tratto nuova condotta rete gas metano con allacciamenti dal km 34+635 al km 34+775 lungo la S.P. n. 029 del Colle di Cadibona fuori e all'interno della delimitazione del centro abitato del Comune di Pralormo;
- autorizzazione ai lavori prat. n. 098911 del 28/05/2018 e modifica in data 18/10/2018 e nulla-osta prat. n. 101778 del 05/06/2019;
- l'impresa esecutrice dei lavori è TECNOGAS s.n.c. con sede in S.da Zabert 43 - VILLANOVA d'ASTI (AT) e sub-appaltatrice ITALFRESE s.r.l. con sede in Fraz. Valdoisa 4/C – SAN DAMIANO d'ASTI (AT);
- l'impresa TECNOGAS s.n.c. , con nota PEC prot. n. 63958 in data 21/09/2020, per poter eseguire i ripristini definitivi di asfaltatura della pavimentazione, ha richiesto la regolamentazione della circolazione mediante istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico, oltre istituzione del limite massimo di velocità a 30 km/h e al divieto di sorpasso lungo la S.P. n. 029 “del Colle di Cadibona” dal km 33+380 al km 33+500 e dal km 34+635 al km 34+775, dal giorno 29/09/2020 al giorno 05/10/2020, dalle ore 08:00 alle ore 18:30.

Visti il D.P.C.M. del 11/06/2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.” ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 - 13 giugno 2020 “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23/12/1978 n° 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del Decreto n. 66 del 5 giugno 2020”.

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito, alla regolamentazione della circolazione mediante istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico, oltre istituzione del limite massimo di velocità a 30 km/h e al divieto di sorpasso lungo la S.P. n. 029 “del Colle di Cadibona” dal km 33+380 al km 33+500 e dal km 34+635 al km 34+775, dal giorno 29/09/2020 al giorno 05/10/2020, dalle ore 08:00 alle ore 18:30.

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell'Unità Operativa n. 10 geom. Rosa Cancellara.

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

## **DETERMINA**

di ordinare la regolamentazione della circolazione mediante istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico, oltre istituzione del limite massimo di velocità a 30 km/h e al divieto di sorpasso lungo la S.P. n. 029 “del Colle di Cadibona” dal km 33+380 al km 33+500 e dal km 34+635 al km 34+775, dal giorno 29/09/2020 al giorno 05/10/2020, dalle ore 08:00 alle ore 18:30.

- ditta esecutrice: TECNOGAS s.n.c. con sede in S.da Zabert 43- VILLANOVA d'ASTI (AT);



Città metropolitana di Torino

- responsabile dei lavori: Alessandro CATALANO (cell. 342.3918444)
- sub-appaltatrice dei lavori: ITALFRESE s.r.l. con sede in Fraz. Valdoisa 4/C – SAN DAMIANO d’ASTI (AT);
- responsabile dei lavori: Franco MARCO (cell. 348.7473610)
- responsabile dei lavori della committenza: Luca GARDONE c/o 2I Rete Gas s.p.a. con sede in Via Alberico Albricci 10 – MILANO e sede operativa di Albenga

nell’ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall’Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all’art. 4 del D.M. 04/03/2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l’informazione, la formazione e l’addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

Devono inoltre essere rigorosamente ottemperate e rispettate tutte le disposizioni di cui al D.P.C.M. del 11/06/2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.” ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 - 13 giugno 2020 “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 23/12/1978 n° 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del Decreto n. 66 del 5 giugno 2020” oltre a quelle eventualmente disposte dagli organi istituzionali competenti a tutela della sicurezza della salute pubblica e dei lavoratori.

In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all’inizio dell’attività, non sono consentite operazioni che comportino l’esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all’inizio dell’attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l’utenza stradale.

Il soggetti avanti indicati, restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l’installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116– 122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all’Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 28/09/2020

LA DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 2)  
Firmato digitalmente da Sabrina Bergese